INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 78

Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti di prima classe ed equiparati

Agli impiegati della carriera esecutiva che rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista di prima classe, capo radioelettricista di prima classe, capo tecnico di prima classe, capo officina di prima classe ed a quelli che, in applicazione della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di assistente capo di prima classe e disegnatore capo di prima classe e' attribuito il trattamento economico corrispondente al coefficiente 357 ai decorrere dal 31 dicembre 1957 ovvero nel caso che la promozione stessa sia stata conferita successivamente al 31 dicembre 1957, dalla data di promozione alla predetta qualifica. Ai fini della determinazione degli scatti di stipendio spettanti nel nuovo coefficiente si osservano le disposizioni di cui all'articolo 94 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	VI — Trattamento economico e di quiescenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-78-trattamento-economico-dei-capi-radiotelegrafisti-di-prima-classe-ed/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it